

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XXI

n. 8

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Osservazioni e proposte sul disegno di legge concernente conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (atto Camera n. 2461)

(Articoli 10, comma 1, lettere a), f) e g) e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936)

Approvate nella seduta dell'8 aprile 2020

Presentate dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

(TREU)

Comunicate alla Presidenza il 14 maggio 2020

PAGINA BIANCA

ELENCO DEGLI ATTI**Assemblea 8 aprile 2020**

- 1) *Ordine del giorno del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, N. ODG_384/2020, recante "Appello all'Europa occasione unica per una nuova identità";*
- 2) *Ordine del giorno del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, N. ODG_385/2020, recante "Documento di lavoro per un progetto di legge di iniziativa del CNEL in tema di tutele per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS";*
- 3) *Ordine del giorno del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro N. ODG_386/2020, "Il mondo che verrà. Interpretare e orientare lo sviluppo dopo la crisi sanitaria globale";*
- 4) *Osservazioni e Proposte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, N. OSP_381/2020, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1266 Speranza, recante "modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";*
- 5) *Osservazioni e Proposte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, N. OSP_382/2020, sull'Atto C. 503 "Abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle assicurazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione";*
- 6) *Osservazioni e Proposte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, N. OSP_383/2020, in ratifica dell'audizione informale di rappresentanti del CNEL, nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL e C. 2338 Carfagna, recanti "Modifiche all'art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale";*
- 7) *Osservazioni e Proposte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, N. OSP_384/2020, in ratifica della memoria scritta per la Commissione 5 Bilancio del Senato della Repubblica, nell'ambito dell'esame del disegno di legge S. 1746, di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- 8) *Osservazioni e Proposte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, N. OSP_385/2020, in ratifica alla memoria scritta per la Commissione 5 Bilancio del Senato della Repubblica, nell'ambito dell'esame del disegno di legge S. 1766, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure urgenti di*

potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Assemblea 22 aprile 2020

- 9) *Osservazioni e Proposte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, N. OSP_386/2020, nell'ambito dell'istruttoria relativa a "Affare sulle iniziative di sostegno ai comparti dell'industria, del commercio e del turismo nell'ambito della congiuntura economica conseguente da COVID-19 (Atto n. 445)";*
- 10) *Osservazioni e Proposte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, N. OSP_387/2020, concernenti la ricostruzione dopo la crisi coronavirus";*
- 11) *Ordine del giorno del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, N. ODG_383/2020, di ratifica del documento deliberato dall'Organismo di coordinamento delle politiche di integrazione degli immigrati, recante "Emersione degli stranieri soggiornanti in condizione irregolare";*
- 12) *Osservazioni e Proposte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro N. OSP_388/2020, sul Documento di Economia e Finanze 2020 (DEF);*
- 13) *Osservazioni e Proposte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, N. OSP_389/2020, sull'Atto C. 2461 di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.*

OSP 389/C19 22_04_2020



*Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro*

L'ASSEMBLEA
(seduta 22 aprile 2020)

VISTO l'art. 99 della Costituzione;

VISTA la legge speciale 30 dicembre 1986, n. 936, recante "Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 10 della citata legge secondo cui il CNEL "esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie";

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del su citato articolo, il CNEL "contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome" e "può formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie indicate dalla legge, previa presa in considerazione da parte dell'assemblea con le stesse modalità previste per la propria iniziativa legislativa";

VISTO l'art. 14 della su citata legge che, tra gli altri, statuisce l'iter di assunzione, da parte dell'Assemblea, delle pronunce del CNEL;

VISTO l'art. 12 della medesima legge che regola la trasmissione delle pronunce del CNEL al Governo, alle Camere, alle Regioni e Province autonome ed alle istituzioni europee;

VISTO il regolamento della Camera dei deputati, in particolare gli articoli 146 e 147, che regolano tempi e modi di esercizio della facoltà dell'Assemblea e delle Commissioni di acquisire, rispettivamente, pareri ovvero studi ed indagini del CNEL sull'oggetto della discussione;

AL

VISTO il Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure, approvato dall'Assemblea del Cnel il 17 luglio 2019;

VISTO il Programma di attività del Cnel per il biennio 2019-2020, approvato nella seduta 30 gennaio 2019, con le integrazioni apportate dall'Assemblea del 18 dicembre 2019;

VISTI i decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”* con i rispettivi documenti di Osservazioni e Proposte del CNEL nn. OSP 384/C19 e OSP 385/C19 ratificati dall'Assemblea nella seduta 8 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;

VISTA la nota di invito delle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive della Camera dei deputati, al Presidente del CNEL di fornire entro il 29 aprile 2020, elementi di valutazione sul provvedimento nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, citato;

VISTI i verbali delle Commissioni istruttorie congiunte I *Politiche economiche*, II *Politiche sociali e sviluppo sostenibile* e III *Politiche UE e cooperazione internazionale*, relativi alle sedute del 15 aprile 2020, con l'audizione di rappresentanti degli istituti di analisi macroeconomica e congiunturale CER, REF E PROMETEIA, e 20 aprile 2020;

UDITO l'Ufficio di Presidenza nella seduta del 20 aprile 2020;

UDITO il Consiglio di Presidenza nella seduta del 22 aprile 2020;

UDITA la relazione introduttiva dei Vicepresidenti Elio CATANIA e Gianna FRACASSI;

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate dai componenti dell'Assemblea nel corso della discussione;

SENTITO il Segretario generale,

APPROVA

Le unite "Osservazioni e Proposte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro sull'Atto C. 2461 di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Il Presidente

Prof. Tiziano TREU



OSSERVAZIONI E PROPOSTE

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO IN MERITO AL CONTENUTO DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI STRATEGICI, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E LAVORO, DI PROROGA DI TERMINI AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI.

1. Il contesto generale

Il decreto-legge n. 23/2020 cd. *liquidità* introduce misure urgenti in materia di accesso al credito per le imprese, oltre che norme speciali nei settori di rilevanza strategica e della giustizia.

Preliminarmente si osserva che il decreto-legge si inserisce in un contesto di crisi in cui il *lockdown* sta producendo una recessione *policy driven*, ovvero non generata da fattori economici patologici che incidono sulla domanda o sull'offerta, ma dal razionamento imposto alle scelte di consumo e di produzione. Ciò comporta che le misure compensative di politica economica, volte ad internalizzare in capo all'operatore pubblico il costo della riduzione dei decessi, sono indispensabili perché – essendo lo *shock* extra economico - il sistema economico non ha strumenti per contrastarlo e per evitare che l'emergenza sanitaria (temporanea) determini una contrazione permanente dello *stock* produttivo.

Altro aspetto di contesto da tenere presente è che il *lockdown* sta comportando effetti asimmetrici a livello settoriale: risultano meno colpiti i settori della pubblica amministrazione, le attività immobiliari, alcuni servizi in *smart working*. E' operativa la filiera agroalimentare, sono in crescita la farmaceutica, i servizi per le telecomunicazioni, l'assistenza informatica. Crollano – peraltro con effetti prevedibili di lungo termine – le attività dei servizi, con particolare riferimento al settore turistico, ai servizi di ristorazione, alle attività alberghiere, agli spettacoli, alle fiere, alle attività sportive, e ai trasporti aerei e ferroviari. Sono fortemente rallentati anche i settori del commercio e della produzione industriale, ad eccezione di quella connessa all'emergenza sanitaria.

Diversi studi dimostrano che i settori e le imprese soggette a sospensione produttiva incidono intorno al 30% del PIL. Inoltre, secondo le stime dei centri di ricerca più accreditati, un mese di blocco produttivo determina

una caduta tra 2 e 3 punti percentuali di PIL. Pertanto, se il blocco produttivo dei settori non essenziali terminerà a giugno, si prevede nel primo semestre 2020 una riduzione del PIL fra il 10% ed il 12%. La ripresa si prevede, comunque, lenta e l'anno 2020 potrebbe chiudere con una contrazione del PIL fra il 7% e l'8%. E' stato, d'altra parte, stimato che, per affrontare il rischio pandemico, occorre aumentare permanentemente la spesa sanitaria dello 0,6% del PIL, che si traduce per l'Italia in una spesa annua di circa 11 miliardi di euro.

In questo contesto, non essendoci patologie economiche da correggere, la politica economica può dispiegare efficacemente tutti i suoi strumenti per garantire liquidità, proteggere l'occupazione (in pratica, farsi carico dei costi fissi delle imprese) e tutelare le situazioni di disagio sociale.

2. Le misure introdotte dal decreto *liquidità*

Il decreto-legge n. 23/2020 segue altri due specifici provvedimenti di urgenza con cui il Governo ha adottato misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese (decreti-legge n. 9 del 2 marzo 2020 e n. 18 del 17 marzo 2020). Sui precedenti decreti il CNEL si è già pronunciato con i documenti del 10 marzo 2020 (OSP 384/C19) e del 25 marzo 2020 (OSP 385/C19), entrambi ratificati dall'Assemblea 8 aprile 2020. Questo terzo provvedimento è incentrato prevalentemente su misure in favore delle imprese, volte a consentire la provvista di liquidità, attraverso strumenti che appaiono adatti alla situazione ma che dovrebbero essere potenziati nel *quantum* e resi di più immediata fruibilità attraverso la semplificazione delle procedure amministrative.

Per il sostegno alle imprese in difficoltà sono previsti quattro principali ambiti di intervento.

a) **Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti**

Sono previste garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro, concesse attraverso la società SACE Simest del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese di ogni dimensione in difficoltà nel pagare fornitori, affitti e bollette sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia copre tra il 70% e il 90% dell'importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell'impresa. Le imprese con meno di 5.000 dipendenti e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell'importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l'accesso alla garanzia. La copertura scende all'80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi. L'importo della garanzia non può superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda nel 2019. Per le imprese strategiche con personale superiore ai 5.000 dipendenti e fatturato superiore ad 1,5 mld di euro il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE.

La garanzia è subordinata a una serie di condizioni, tra le quali l'impossibilità di distribuzione dei dividendi o il riacquisto di azioni proprie da parte dell'impresa beneficiaria nel corso del 2020, la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese per attività produttive localizzate in Italia (investimenti, costi personale, capitale circolante), la gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi con i sindacati. L'impresa, inoltre, non deve, al 31/12/2019, rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la normativa europea, e non dev'essere presente nell'area delle esposizioni deteriorate presso il sistema bancario al 29/02/2020. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

Il Governo stima che i crediti potenziali attivabili dalle garanzie sono pari a 400 miliardi, che si sommano ai 350 del precaredente decreto di marzo. Ma per tradurre in pratica questo forte effetto leva, oltre all'avvio della macchina delle garanzie, bisognerà completare il quadro dei finanziamenti di base, presumibilmente con il decreto annunciato entro il corrente mese di aprile che, secondo dichiarazioni governative, dovrà stanziare 30 miliardi a copertura delle garanzie. Il decreto quindi, in termini di saldo netto da finanziare, è destinato a superare il tetto dei 50 miliardi.

Il decreto, inoltre, potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e

per i professionisti. Nel precedente decreto n. 18/2020 il Fondo offriva garanzie all'80%, portate dal decreto in esame al 100% fino a 800 mila euro di finanziamento, con procedura semplificata ed istruttoria accelerata. Le modifiche principali riguardano i costi, i tempi, i limiti, l'ammissibilità delle garanzie. Se il prestito è fino a 25 mila euro, il rilascio della garanzia è automatico, senza istruttoria e al 100%. Circostanza che rende verosimile l'ipotesi di una erogazione automatica da parte della banca. A fronte di prestiti maggiori, previsti fino a 5 milioni di euro, la garanzia si riduce e gli istituti di credito devono in ogni caso svolgere un'istruttoria.

Sopra i 499 dipendenti e per il sostegno pubblico all'esportazione, il decreto introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'*export*.

b) Misure per garantire la continuità delle aziende

E' prevista una serie di norme d'emergenza per impedire – a causa dell'epidemia - il fallimento di imprese sane, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene:

- 1) in sede di redazione del bilancio in corso, prevedendo che le valutazioni prudenziali delle poste di bilancio possono essere fatte in base alla fotografia della situazione dell'azienda anteriore al 23 febbraio, prima dell'esplosione della crisi e in continuità con la situazione emergente dall'ultimo bilancio chiuso;
- 2) con la disattivazione delle clausole che impongono lo scioglimento di una società nel caso in cui si verifichi una riduzione o una perdita del capitale sociale.

Accanto a queste due misure a protezione diretta dell'impresa, se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Il decreto interviene anche con una sospensione, sino a quando durerà l'emergenza, delle procedure di richiesta di fallimento o di insolvenza nel caso in cui, nonostante le nuove norme di redazione dei bilanci, si presenti comunque la necessità di presentare istanza per la dichiarazione di insolvenza. In questo caso, l'apertura delle procedure concorsuali è congelata fino alla durata dell'emergenza.

Anche i creditori vengono tutelati in quanto le loro azioni revocatorie potranno aver corso dopo l'emergenza ma il periodo intercorso sarà "sterilizzato" e non appesantirà la procedura fallimentare

Sono previste norme straordinarie anche per assegni, cambiali e protesti. I termini di scadenza vengono sospesi: di conseguenza sono sospesi i termini per riscuotere l'assegno (oggi sono 8-15 giorni) e quelli per la levata di un eventuale protesto nel caso di assegni scoperti.

a) Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

Le norme approvate, al fine di rafforzare, nell'attuale contesto di emergenza epidemiologica, la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, prevedono la possibilità di controllare le operazioni societarie e le scalate "ostili", con effetto immediato e – nelle more dell'attuazione del decreto attuativo – con l'ampliamento della disciplina *golden power* ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019. Sono sottoposte alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l'altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche (tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua e la salute), alla sicurezza alimentare, all'accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie.

b) Misure fiscali e contabili

Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti IVA, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il decreto *Cura Italia*. La

sospensione dei pagamenti fiscali è stata valutata per circa 10 miliardi, che dovrebbero essere recuperati in corso di anno. Per il 2020, il decreto-legge consente di calcolare gli acconti non sulla base dei redditi dell'anno precedente (il 2019) come avviene normalmente, ma sulla base delle stime del 2020, tenendo quindi conto dei danni causati dall'emergenza Coronavirus.

Nel dettaglio:

- la nuova sospensione dei pagamenti (IVA, ritenute e contributi) non riguarda solo le filiere più colpite e i contribuenti fino a 2 milioni di fatturato, come previsto nel decreto *Cura Italia*, ma tutti i soggetti con ricavi o compensi fino a 50 milioni nel 2019 e che abbiano avuto un calo del fatturato di almeno il 33% a marzo e aprile rispetto agli stessi mesi del 2019. Per i contribuenti con ricavi o compensi oltre 50 milioni serve invece un calo del 50%. La ripresa dei versamenti è a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.
- Sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
- per i residenti delle 5 Province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), è prevista la sospensione del versamento IVA se vi è un calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.

La sospensione delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto *Cura Italia* viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.

È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l'invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.

Inoltre, il credito d'imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

3. Ulteriori disposizioni

Il decreto prevede, infine:

- lo spostamento, dal 15 aprile all'11 maggio, del termine concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
- l'ampliamento, fino al termine dell'anno in corso, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Osservazioni del CNEL

Con i decreti-legge nn. 9, 18 e 23/2020, date le risorse disponibili e considerando che il Patto di stabilità è sospeso ma non soppresso, sono state approvate misure ad ampio spettro con l'obiettivo di contrastare gli effetti della crisi epidemica

Il CNEL esprime un giudizio complessivamente favorevole con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito, disposti con i decreti nn. 9 e 18. Infatti, la cassa integrazione (9,6 mln di lavoratori) copre, potenzialmente, tutto il lavoro dipendente interessato alla crisi; il sussidio al lavoro autonomo (che costituisce un primo passo importante verso il riconoscimento delle tutele ai lavoratori autonomi, come da tempo auspicato dal CNEL) copre un perimetro di 5,7 mln di lavoratori; l'annunciato reddito di emergenza riguarderebbe 1,1 mln di famiglie non coperte da alcuna tutela.

Circa 20 mln di persone sono, quindi, sostenute dall'intervento pubblico.

Al fine di rendere più efficaci le misure stesse, il CNEL richiama le proprie proposte di snellimento del procedimento per l'erogazione della cassa integrazione già formulate nei documenti del 10 e del 25 marzo 2020 ed esprime il parere che le 9 settimane di integrazione salariale già previste dovranno essere necessariamente estese per coprire i lavoratori per tutto il periodo in cui l'attività lavorativa è sospesa o ridotta in conseguenza delle misure di restrizione per il contenimento del Covid-19. Inoltre, fermo restando che i 600 euro riconosciuti ai lavoratori autonomi con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 dovranno essere rinnovati per i mesi successivi, si può prevedere, almeno per i lavoratori ai quali l'indennità è riconosciuta senza limiti di reddito, la corresponsione automatica da parte dell'Inps senza bisogno di specifica istanza di ogni singolo lavoratore iscritto alla gestione separata.

Con riferimento alle misure volte a dotare le imprese di liquidità, il decreto n. 23/2020 ha introdotto garanzie significative per i crediti che le banche erogheranno alle imprese. Si devono però sottolineare alcuni aspetti di criticità.

In primo luogo, il valore dei crediti potenziali attivabili dalle garanzie statali, ovvero quante risorse arriveranno effettivamente alle imprese, è stimato sulla base di un effetto leva. Il Governo – nella presentazione del decreto *Liquidità* – riferisce un valore di 400 mld di euro di credito potenzialmente erogabile, ai quali si aggiungono i 350 mld dei precedenti decreti per un totale di 750 mld di prestiti erogabili dalle banche alle imprese.

È stato quindi importante prevedere questo primo provvedimento, ma sono necessarie modifiche in sede di conversione in legge del decreto rispetto alle necessità emerse. Nello specifico è necessario prevedere una possibilità di restituzione più dilazionata (almeno 15 anni), rafforzare la scala delle gradualità, con particolare riferimento all'ordine di grandezza minimo garantito al 100%, e garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali. Il provvedimento deve essere orientato anche ai settori di prospettiva (riconversione ambientale e digitalizzazione), nonché rafforzare il sistema di controlli al fine di arginare eventuali infiltrazioni delle organizzazioni criminali. Inoltre, essendo forte il rischio che la liquidità erogata vada ad incrementare in misura eccessiva e non sostenibile l'indebitamento delle imprese, occorre introdurre uno strumento di compensazione, a fondo perduto, dei mancati ricavi connessi

alla pandemia, da indirizzare secondo il criterio dimensionale alle piccole e medie imprese. È parimenti necessario che i crediti preesistenti nei bilanci delle aziende non siano posti a carico dello Stato, ma continuino a essere garantiti dalle aziende. Va inoltre assicurato che le risorse abbiano ricaduta produttiva e occupazionale sul territorio nazionale.

Dall'analisi delle varie ipotesi di finanziamenti emerge che il tema è duplice: prevedere modalità semplificate per le istruttorie bancarie velocizzando i processi ed evitare che i finanziamenti vengano erogati soltanto a una categoria ristretta di imprese che potranno soddisfare solide garanzie senza dare, quindi, priorità alle imprese in crisi di liquidità.

Altro aspetto critico riguarda il costo a carico delle imprese per il ricorso al credito con garanzie statali. Per le PMI, in rapporto all'importo garantito, il costo è pari allo 0,25% per il primo anno, lo 0,50% per il secondo ed il terzo anno, l'1% per il quarto, il quinto e il sesto anno. Per le grandi imprese: 0,50% il primo anno, 1% il secondo e terzo anno, 2% il quarto, quinto, sesto anno. Secondo il CNEL, le aziende non possono essere onerate delle spese di istruttoria. Peraltro, il tetto al tasso di interesse applicabile ai crediti è definito soltanto per i prestiti garantiti dalla SACE e per quelli sino a 25.000, non per gli altri.

Inoltre, si evidenzia che nell'attuale fase acuta della crisi, insieme a nuovi crediti bancari, ovvero a nuovi debiti per le imprese, per quanto a tassi favorevoli e con scadenze di rimborso a sei anni, sarebbero necessarie compensazioni, anche parziali.

Infine, si deve rilevare che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione crediti per complessivi 70 miliardi di euro che, se soddisfatti in tempi rapidi, potrebbero portare liquidità immediata alle imprese in attesa dei crediti bancari.

